

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Publicato il Rapporto Ambientale 2023 di Banca d'Italia

In data 21 luglio 2023 Banca d'Italia ha pubblicato il proprio Rapporto Ambientale anno 2023 ([documento integrale](#)).

L'Autorità infatti aggiorna periodicamente una serie di "indicatori ambientali" rappresentati in forma sintetica, fornendo anche una sintesi delle principali iniziative realizzate:

- Energia;
- Acqua;
- Carta;
- Rifiuti e donazioni solidali;
- Banconote;
- Mobilità sostenibile;
- Acquisti verdi;
- Investimenti sostenibili;
- Biodiversità;
- Cultura ambientale.

Si rileva un miglioramento in tutti gli ambiti. Per esempio, le emissioni di gas serra della

Banca sono diminuite del 22% rispetto al periodo pre-pandemico (2019). Così come si sono ridotti i consumi di energia, - 10% rispetto all'anno precedente, e di acqua potabile, - 18% rispetto al 2019.

La riduzione delle emissioni complessive di gas serra e impatti positivi in termini ambientali sono dovuti anche grazie al modello ibrido di organizzazione del lavoro in vigore in Banca dal 1° aprile 2022, in cui la modalità a distanza coesiste e si integra con quella in presenza.

Con riferimento agli investimenti sostenibili, invece, dal 2019 la Banca integra criteri finanziari e di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (ESG) nella gestione dei propri investimenti non di politica monetaria. In particolare, la Banca segue i principi guida dettati dalla

Carta degli investimenti sostenibili pubblicata nel 2021 ([documento integrale](#)), con cui definisce la propria visione di finanza sostenibile.

Sul fronte del contrasto ai cambiamenti climatici, la gestione degli investimenti in azioni e obbligazioni societarie è finalizzata a migliorare il punteggio sui profili ESG e gli indicatori climatici dei portafogli. Tra gli indicatori climatici utilizzati dalla Banca, troviamo i dati sulle emissioni carboniche delle imprese e dal 2022 le informazioni sugli impegni di decarbonizzazione.

Da ultimo, si segnala che il Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici ([documento integrale](#)) contiene i risultati di sostenibilità dell'attività di investimento e descrive come vengono integrati i profili di sostenibilità nel processo di investimento.

Modifiche alle disposizioni sulle operazioni di cartolarizzazione

In data 27 luglio 2023 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione, fino al 27 settembre 2023, le proposte di modifica alle disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione per banche, intermediari ex art. 106 TUB, SIM diverse da quelle di classe I, SGR, SICAF e SICAV

([documento integrale](#)), al fine di recepire le novità introdotte dal quadro normativo europeo sulle cartolarizzazioni dal Regolamento (UE) 2017/2402 e dal Regolamento (UE) 2017/2401 sul nuovo regime prudenziale per le esposizioni verso cartolarizzazioni modifi-

cando il Regolamento (UE) 2013/575 (CRR).

In particolare, le modifiche riguardano la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Il briefing riporta un diagramma che illustra i cinque test chiave che un'impresa dovrà seguire per determinare se i suoi servizi costituiscono o meno consulenza in materia di investimenti”

MiFID II: la nuova definizione di consulenza in materia di investimenti

In data 11 luglio 2023 ESMA ha pubblicato il documento "Supervisory briefing on understanding the definition of advice under MiFID II" ([documento integrale](#)) con cui ha aggiornato la Q&A (domanda e risposta) pubblicata nel 2010 dal CESR, predecessore della stessa ESMA, in tema di "Understanding the definition of advice under MiFID" volta a chiarire le situazioni in cui le imprese forniscono o meno il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi della direttiva MiFID.

L'aggiornamento della definizione di consulenza ai sensi della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), si è reso necessario per allinearla ai nuovi modelli di business e ai recenti sviluppi tecnologici.

Si specifica che il documento fa riferimento alla consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente.

In particolare, il briefing di vigilanza tratta, tra l'altro, la fornitura di raccomandazioni personali e l'eventualità che altre modalità di informazione possano costituire consulenza in materia di investimenti; indicazioni per com-

prendere quando le raccomandazioni sono basate su una visione della situazione di una persona; questioni relative alla definizione di raccomandazione personale; questioni relative alle modalità di comunicazione, compreso l'uso di post sui social media.

Si ricorda che la MiFID II identifica la consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento la cui prestazione richiede generalmente l'autorizzazione come impresa di investimento.

La consulenza in materia di investimenti è intesa come la fornitura di raccomandazioni personali a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell'impresa di investimento, in merito a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Tale raccomandazione deve essere presentata come adeguata per tale persona o deve essere basata su una considerazione delle circostanze della stessa.

ESMA ribadisce che qualora un'impresa non intenda fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, essa dovrebbe garantire che i suoi sistemi interni di controllo, la formazione del personale e le informazioni

fornite ai clienti riflettano in modo appropriato e coerente la natura del servizio che si intende fornire. Per esempio, come affermato nelle Linee guida in tema di appropriatezza, le imprese devono informare i clienti sul servizio che viene fornito. Inoltre, il personale a contatto con i clienti deve essere consapevole del fatto che, quando fornisce informazioni ai clienti, non deve fornire opinioni o raccomandazioni sull'idoneità di un particolare strumento finanziario per il cliente.

A tal fine, il briefing riporta un diagramma che illustra i cinque test chiave che un'impresa dovrà seguire per determinare se i suoi servizi costituiscono o meno consulenza in materia di investimenti.

Da ultimo il documento riporta anche alcuni casi ad esempio, fermo restando che le situazioni concrete devono essere valutate caso per caso in base alle specifiche circostanze reali. In particolare, viene riportata l'analisi del caso pratico e la conclusione se il servizio offerto rientra o meno nella definizione di servizio di consulenza MiFID II.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AU1
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



La responsabilità amministrativa degli enti applicata alle banche

“Le scelte devono essere effettuate sulla base della situazione concreta di ciascuna banca, secondo criteri di proporzionalità, quali la dimensione dell’ente, la rischiosità delle attività svolte, le caratteristiche del territorio di insediamento”

In data 13 luglio 2023 Banca d'Italia ha pubblicato il Quaderno di Ricerca Giuridica n. 97 in tema di “Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 alle società bancarie” ([documento integrale](#)) che, tra le altre cose, tratta dei modelli di organizzazione e gestione adottati in concreto dagli intermediari al fine di adeguarsi alle specifiche regole di prevenzione ex d.lgs. n. 231/2001 nel già articolato tessuto normativo in materia di controlli interni delle banche, nonché analizza il ruolo e la configurazione dell'organismo di vigilanza nelle banche e ai flussi informativi nei confronti dello stesso.

Il Quaderno analizza inoltre le pronunce rese dalla giurisprudenza chiamata ad accertare la responsabilità amministrativa da reato di banche.

In via generale, il d.lgs. n. 231/2001 delinea un sistema volto alla prevenzione di condotte suscettibili di integrare una o più ipotesi di reato fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

In un intermediario però tale sistema deve convivere con altri sistemi che impongono variegati

obblighi di compliance, basti pensare al d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Gli obblighi previsti dalla normativa del settore bancario hanno ricadute sull'assetto organizzativo in quanto già impone la predisposizione di un sistema di controlli interni (es. funzione compliance, risk management, funzione antiriciclaggio e internal audit) articolato volto ad assicurare una sana e prudente gestione.

Nel settore bancario quindi il sistema di gestione della compliance è rafforzato, ma al tempo stesso complesso, con i correlati rischi di sovrapposizioni e inefficienze.

Ponendo l'accento più sulle funzioni che sugli organi deputati a svolgerle, è possibile affermare che i diversi compiti non necessariamente debbono essere attribuiti ad organi distinti. In ogni caso però lo svolgimento di tali compiti richiede una visione in grado di comprendere tutte le diverse e specifiche finalità.

Con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la stessa Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia stabilisce che l'organo con funzione di controllo

svolge, di norma, le funzioni dell'OdV, fatta salva la possibilità per le banche di scegliere diversamente dandone adeguata motivazione.

Pur trattandosi di una previsione normativa, il Quaderno però non si esime dal porre l'accento sulle criticità e i rischi che tale scelta può comportare. La sovrapposizione con l'organo di controllo infatti non è sufficiente di per sé a garantire l'adeguatezza dell'OdV.

Per evitare criticità, le banche potrebbero ritenere preferibile attribuire le funzioni di OdV a un organismo ad hoc o a una funzione aziendale già istituita, quali le citate funzioni di controllo (es. internal audit o la funzione compliance). Il Quaderno però evidenzia come Tali possibili opzioni siano poco adottate nel concreto dalle banche, le quali prediligono attribuire le funzioni di OdV al collegio sindacale o a un organismo creato ad hoc a composizione mista, con membri interni ed esterni.

Come sempre le scelte devono essere effettuate sulla base della situazione concreta di ciascuna banca, secondo criteri di proporzionalità, quali la dimensione dell'ente, la rischiosità delle attività svolte, le caratteristiche del territorio di insediamento.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Via libera al trasferimento di dati personali verso l'US

In data 10 luglio 2023 la Commissione europea ha pubblicato il documento "Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework" ([documento integrale](#)) con cui adotta una nuova decisione di adeguatezza del Quadro normativo UE-USA in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), la Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere che un paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi del medesimo articolo. Solo in tal caso è possibile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo non necessita di autorizzazioni specifiche.

Secondo la Commissione, gli Stati

Uniti garantiscono un livello di protezione adeguato, paragonabile a quello dell'Unione europea. I dati personali possono quindi essere trasferiti in modo sicuro dall'UE alle aziende statunitensi che partecipano al Quadro, senza dover adottare ulteriori misure di protezione dei dati.

Si tratta di una novità di rilievo in quanto, fino a questo momento, prima di effettuare un trasferimento di dati personali dall'Europa agli USA, il titolare o responsabile avrebbe dovuto verificare il livello di protezione offerto dal Paese importatore e dall'importatore stesso.

Le aziende statunitensi potranno aderire all'EU-US Data Privacy Framework impegnandosi a rispettare una serie dettagliata di

obblighi in materia di privacy, quale ad esempio l'obbligo di cancellare i dati personali quando non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti e di garantire la continuità della protezione quando i dati personali sono condivisi con terzi.

Inoltre, le persone dell'UE potranno usufruire di diverse vie di ricorso nel caso in cui i loro dati siano trattati in modo scorretto da aziende statunitensi. Per esempio, sono previsti meccanismi indipendenti e gratuiti di risoluzione delle controversie e un collegio arbitrale.

Come previsto dal citato articolo, l'atto di esecuzione della decisione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni.



**CHIUSURA
ESTIVA**
Eddystone
dal 7 al 25 agosto

FinTech:
dal 3 novembre al 5 dicembre 2023 al via la seconda fase di sperimentazione in Italia delle attività di tecnofinanza

Scheda di approfondimento per gli abbonati:
"La nuova segnalazione sull'outsourcing"

Iscriviti al Master Executive "La Compliance integrata nelle Imprese Pubbliche e Private"



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL

✓ Frequenza quindicinale

✓ Invio tramite e-mail

✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone